

CORSO DI FORMAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE GIURIDICO-FISCALE DI UN'ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA



Bologna, 11 aprile 2015

Avv. Ernesto Russo
russo@martinellirogolino.it

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

REQUISITI STATUTARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SPORTIVO.

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI SPORT

- ✓ Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di "ordinamento sportivo"
- ✓ Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata)
- ✓ Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri
- ✓ Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante
- ✓ Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- ✓ Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

ART. 117 COSTITUZIONE

... *Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:*

..... **ordinamento sportivo**

.... *Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*

PROBLEMA: non esiste legge quadro sullo sport


Art. 56

✓ ...la **promozione** di attività sportive e ricreative e la **realizzazione dei relativi impianti** ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. **Restano ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali.** Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del Coni

CONI: D. LGS. N. 242/1999 ART. 2 – COMPITI CONI

- ✓ Cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (**compito dei CNO delle altre nazioni**)
- ✓ Cura la massima diffusione della pratica sportiva
- ✓ Cura l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti
- ✓ Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport

I SOGGETTI DELLO SPORT



DIFFERENZE TRA FSN, DSA ED EPS

FSN e DSA: una per ogni disciplina sportiva.
Mission: attività agonistica di vertice verticale.

EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive.
Hanno per fine la promozione l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate
Attività promozionale di base orizzontale. Svolgono attività competitiva ma non possono assegnare titoli di campione d'Italia.

LEGGE 91/81 ARTICOLO 2 – PROFESSIONISMO SPORTIVO

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo **oneroso** con carattere di **continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la **qualificazione** dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal **CONI** per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

LA STRUTTURA DELLO SPORT IN ITALIA

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia



Sport professionistico

viene svolto da società di capitali con scopo di lucro



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro, sport equestri



Sport dilettantistico

viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica



Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli Enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



Attività motorie e promozionali

Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti dal Coni, sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit



Palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.

ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) **Associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **Associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) **Società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 18

✓ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Problemi:

- ✓ è obbligatoria la registrazione dello statuto?
- ✓ la sede legale completa di indirizzo?
- ✓ l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva ?
- ✓ concetto di lucro indiretto

LUCRO INDIRETTO

Art. 10 comma 6 D. Lgs. 460/97

Si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMA 18

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile**;*
- f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;*
- g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione**;*
- h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni***

Problemi:

- ✓ Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- ✓ Natura del rendiconto economico - finanziario

ART. 90 LEGGE 289/2002 – COMMI 18 BIS

(comma 18 – bis)

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO

ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Art. 29 – ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

- 1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.....

Pertanto **tutte** le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali.

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che **certifica** l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive **riconosciute dal Coni.**
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'**elenco** delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

IL REGISTRO CONI

- ✓ **Fonti normative:** art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva **n. 1288 dell'11 novembre 2004** del Consiglio Nazionale del CONI.
- ✓ **Duplici valenza:** Stabilire uno strumento attraverso il quale **riconoscere ai fini sportivi** le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- ✓ Stilare **l'elenco** delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI ISCRIZIONE

Note Segretario Generale CONI 5/08/2010 e 7/12/2010

- ✓ Con delibera della Giunta Nazionale del CONI assunta nella riunione del 24/06/2010, ritenuti ormai maturi i tempi per fissare un termine perentorio per l'iscrizione al Registro, è stato previsto che **le associazioni e società sportive per cui quello in corso non fosse il primo anno di affiliazione dovessero obbligatoriamente iscriversi al Registro entro il 31 dicembre 2010.**
- ✓ Contestualmente, è stato sancito il termine di **90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni**, Discipline Associate ed Enti di Promozione (di seguito congiuntamente "Federazioni") – ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo ove detta trasmissione dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione sportiva – **per le associazioni e società di prima affiliazione.**

- ✓ Petrucci comunica che l'Agencia *"in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI ... farà riferimento ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004). Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al **riesame in autotutela** degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI ...*
- ✓ L'Agencia ha proposto al CONI, che ha prontamente aderito, l'istituzione di una **tavolo di lavoro permanente**.

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI – QUESTIONI APERTE

- ✓ **Tesi** costitutiva (in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus) o **dichiarativa** ?
- ✓ L'Amministrazione Finanziaria può **disconoscere lo *status*** acquisito attraverso il controllo pubblicistico effettuato dal Coni?
- ✓ Che conseguenze ha il **mancato rispetto del termine** dei 90 gg.? Non potendo più essere riconosciuti definitivamente dal Coni per quella stagione sportiva si perde anche il riconoscimento provvisorio? Con efficacia *ex tunc* o *ex nunc*?
- ✓ Rapporti endofederali ed affiliazione a più enti.

LA RETRIBUZIONE DELLE VARIE FIGURE OPERANTI IN FAVORE DI ASD/SSD: ASPETTI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E FISCALI

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

SITUAZIONE FINO AL 2000

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2000

SVILUPPO NORMATIVO

Legge n. 133/1999
(art. 25)

Regolamento
attuativo
dell'art. 25

Legge n. 342/2000

prima definizione di
"compenso" agli
sportivi dilettanti

piena attuazione alla
L. 133/99

modifica la disciplina
introdotta con L.
133/99

Effetto 01/01/2001

Colloca la disciplina dei compensi tra i *"redditi diversi"* nel TUIR
(art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)

ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

- ✓ L'Agenzia delimita la disciplina dell' "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "*operano sui campi di gioco*" (es. *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..*).

ART. 35, COMMA 5 DECRETO C.D. *MILLEPROROGHE* (L. 14/2009)

Nelle parole "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono **ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**

ART. 69 2° COMMA TUIR

*Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **€ 7.500**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

LA DISCIPLINA DEI COMPENSI AGEVOLATI AGLI "SPORTIVI DILETTANTI"

La tassazione ai fini IRPEF

Art. 25 L. 133/99

Compenso annuo Totale percepito	Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR)	Add. Regionale compartecipazione Risol. 106/2012
Fino ad € 7.500	Esente	Esente
Da € 7.500 Ad € 28.158,28	23% a titolo d'imposta	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>
Oltre € 28.158,28	23% a titolo d'acconto	<i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i>

ADEMPIMENTI DEL PERCETTORE

- ✓ Rilasciare, all'atto del pagamento, una **dichiarazione** con cui attesta al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia.
- ✓ Il Ministero delle Finanze ha indicato che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "**autocertificazione preliminare**", salvo tempestive rettifiche di aggiornamento.
- ✓ Ove il percettore non abbia altri redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione scatta solo ove i compensi eccedano i limite di € 28.158,28.

ADEMPIMENTI DELL'ENTE SPORTIVO EROGANTE

- ✓ Ricevere la dichiarazione dal lavoratore al fine di poter correttamente operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500.
- ✓ Versare la **ritenuta** eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo.
- ✓ Rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la **Certificazione Unica** (da inviare telematicamente entro il 7 marzo) che riepiloghi tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (fino ad € 7.500,00).
- ✓ Compilare la dichiarazione dei sostituti di imposta (**modello 770**), indicando per ciascun percettore l'ammontare di **tutte le somme erogate** con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate (dunque anche se inferiori ad € 7.500,00).
- ✓ Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della L. n.289/2002 considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) TUIR.

Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

Secondo la Direzione Normativa e Contenzioso, riconducendoli nel regime dei redditi diversi e nel regime fiscale agevolato già previsto per le prestazioni per "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il comma 3 dell'art.90 avrebbe introdotto **particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:**

"quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione".

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

La circolare prosegue, però, affermando che *“per quanto riguarda, invece, la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione”*.

Può un rapporto di co.co.co. essere “di natura non professionale”? Può una collaborazione coordinata e continuativa consistere in una prestazione che non sia di lavoro (in quanto non è previsto il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali)?

ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Mentre per cori, bande e filodrammatiche, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la norma fa esclusivo riferimento a ***"prestazioni di natura non professionale"***, nel mondo dello sport dilettantistico ci si continua a rapportare con un dettato legislativo assai incerto che si continua a riferire all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed alle collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Perché questo "doppio binario" tra prestazioni aventi il medesimo trattamento fiscale?

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

*"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i **compiti tipici di segreteria** di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".*

CHI SONO I CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI?

✓ Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del **"dilettante" in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **"dilettante" in segreteria** inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.

✓ Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell'attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l'attività svolta in via non professionale in favore dell'ente.

Art. 1 comma 1180 Finanziaria 2007:

"...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..."

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

- ✓ Con **lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- ✓ Con **Interpello 22/2010** il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*.

LUL – CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- ✓ Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.
- ✓ Al riguardo si rileva, però, che dalle **istruzioni al modello UNICO quadro RC** (che essendo approvate da un Decreto Ministeriale assumono sicuramente posizione di rilievo nella gerarchia delle fonti rispetto alla prassi rappresentata da vademecum ed interpelli), si evince chiaramente che **non costituiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti nell'ambito di prestazioni amministrativo-gestionali in favore di ASD/SSD.**

LA NATURA DELLE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- ✓ Si ritiene che le "*collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale*" rese in favore di ASD/SSD (oltreché FSN, DSA ed EPS) **non appartengano al *genus* delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 c.p.c.**
- ✓ La definizione di "*collaborazione coordinata e continuativa*" utilizzata dal Legislatore dell'art.67 non identifica la natura giuridica del rapporto ma solo la modalità attraverso cui si estrinseca una prestazione che dà luogo ad un determinato trattamento fiscale (e con le note conseguenze in termini di assenza di contribuzione previdenziale ed assistenziale).

LA NATURA DELLE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- ✓ Dello stesso avviso si è mostrato il Giudice del Lavoro (**Trib. Ancona, sent. n.3642/11**) che accogliendo un'opposizione a cartella esattoriale Inps presentata da una SSD ha affermato che: *"deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia previsto l'esonero da tassazione e contribuzione in favore dell'intera attività sportiva dilettantistica, in tutte le sue manifestazioni, anche laddove non strettamente collegate ad un evento agonistico, così come reso evidente dall'inclusione in tale esonero anche delle **attività di carattere amministrativo-gestionale**".*
- ✓ Non pare una casualità che né il Giudice in questa fattispecie né nelle istruzioni al Mod. Unico sopra richiamate si faccia riferimento a rapporti di "co.co.co." parlando in un caso di "prestazioni" e nell'altro di "attività" a carattere amministrativo-gestionale.

ART. 35, COMMA 6 DECRETO C.D. MILLEPROROGHE (L. 14/2009)

"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"

*"Sono **escluse** dal campo di applicazione del presente capo ... **i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., **come individuate e disciplinate dall'art. 90** della legge 27 dicembre **2002, n. 289**"*

- ✓ Nella seduta del 20/02/2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti legislativi per il settore privato in attuazione della **L. n. 183/2014** (meglio nota come "**Jobs Act**").
- ✓ La previsione di specifico interesse per il mondo dello sport è contenuta all'art. 47 dello schema di decreto legislativo ("*Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni*") che, al momento, è stato esaminato dal CdM solo in via preliminare (l'approvazione in via definitiva, prevista per aprile, avverrà dopo il parere non vincolante delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato).

- ✓ Il decreto si apre con una norma di principio per cui "*il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro*".
- ✓ **L'art. 47** prevede, a far data dal 1/01/2016, **l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

JOBS ACT

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALE

- ✓ La disciplina mira chiaramente al **“superamento del contratto a progetto”** - tant'è che **gli articoli da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003** (c.d. “legge Biagi”) vengono **abrogati** (*rectius* rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto all'entrata in vigore del decreto).
- ✓ Vengono meno le presunzioni di riqualificazione per le c.d. “false partite IVA”.

JOBS ACT

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALE

✓ Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all’albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni nonché “le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"

Gli "sportivi dilettanti" non hanno queste tutele, quindi...
La "prestazione sportiva dilettantistica" è un ***tertium genus*** di prestazione d'opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?

Mentre prima si parlava solo di "***addetti agli impianti sportivi***", ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E DELLO SPORT)

	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti all' ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	33,00
Quota da versare all' INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati)			5,17

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ **Sent. n. 9284 dell'11/07/2013, Trib. Roma.** Ad avviso del Giudicante, la **professionalità** della collaborazione sarebbe stata dimostrata da plurimi e convergenti elementi in quanto gli istruttori: tenevano dei **corsi stabili** (almeno 3 volte alla settimana di 3-4 h. a giornata); gestivano tali corsi in **piena autonomia**, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni; il **compenso** loro erogato *"non era occasionale ma fisso"* e di entità tale da poter costituire una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo se proporzionato all'impegno richiesto (V. anche **sent. 671/2013 Trib. Firenze, sent. 1/08/2013 Trib. Milano**).
- ✓ Ricercare e valutare la **stabilità della prestazione**, l'adeguata **competenza tecnica** e la corresponsione di un **compenso non marginale** avuto riguardo anche al tempo impiegato.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ **Sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014** pubbl. il 16/01/2015 ha statuito che ***"il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma (art. 67, lett.m cit.) – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione (vedi C. App. Firenze, n. 6383/2014)"***.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CONCETTO DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ Ad avviso delle Corti milanese e fiorentina (ma v. anche **sent. Trib. Venezia, Sez. Lav., n. 1060/2010**: "per le attività – come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la **natura non professionale della contribuzione**"), il legislatore avrebbe già ritagliato il perimetro del professionismo (L. 91/1981) e, quindi, "**tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito.** Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva".
- ✓ Ci sarebbe "**una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame**" (così in sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014).

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CASS., TERZA SEZ., SENT. N. 31840/14

✓ Tra le tante lucide ricostruzioni e statuizioni circa la normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, la Cassazione - annullando con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso - ha avuto modo di precisare che ***"manca ... una indagine diretta a verificare quali fossero le caratteristiche delle prestazioni svolte ... essendosi invece fermata l'attenzione sul binomio attività svolta all'interno di una associazione sportiva – manifestazione sportiva (soprattutto per gli istruttori) ovvero sul genere di attività (di tipo gestionale - amministrativo per gli addetti alla reception e di tipo più manualistico per gli addetti alle pulizie), senza tuttavia alcuno specifico approfondimento collegato alla attività ispettiva e soprattutto senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un rapporto di tipo subordinato"***.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CASS., TERZA SEZ., SENT. N. 31840/14

✓ La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente **principio di diritto**: *"gli istruttori di nuoto, in quanto esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui al D.Lgs.CPS. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, comma 1, n. 21, come sostituito dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal".*

CIRCOLARE MIN. LAVORO 21/02/2014

- ✓ Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata "allargata", in via interpretativa, anche **alla formazione didattica e alla preparazione fisica.**
- ✓ Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: "*esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e l'Inps*", preso l'impegno di farsi promotore: "*d'intesa con l'INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale*" la circolare fornisce l'indicazione che, **ferma l'attività già avviata e i contenziosi in essere, l'attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.**

RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE PREVIDENZIALI

- ✓ Iscrizione ex ENPALS indipendentemente dalla qualifica di autonomo o subordinato;
- ✓ Aliquota del 33% di cui il 23,81 a carico del datore di lavoro e 9,19 a carico del lavoratore;
- ✓ Imponibile: minimale giornaliero e massimale annuo o minimale CCNL Impianti Sportivi
- ✓ Sanzione civile (maxi-sanzione 45% dell'omissione contributiva)

RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE ASSICURATIVE

- ✓ Iscrizione Inail e recupero premi
- ✓ Rischio calcolato in base all'attività e agli strumenti utilizzati
- ✓ Sanzione civile (45% dell'omissione assicurativa)

RIQUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE: CONSEGUENZE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE – LEGALE RAPPRESENTANTE TRASGRESSORE

- ✓ Omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro o omessa registrazione del lavoratore
- ✓ Omessa o inesatta comunicazione al Centro per l'Impiego
- ✓ Omessa consegna della lettera d'assunzione
- ✓ Omessa consegna dei prospetti paga
- ✓ Maxisanzione per lavoro sommerso (sanzione da € 1.950 (prima 1.500) a € 15.600 (prima 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195 (prima 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo)

LAVORO SPORTIVO = LAVORO IRREGOLARE?

ART. 14 D.LGS. 81/08

*1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare** ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare **provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale** qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al **20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro*

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

N.B.: un non corretto inquadramento (prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro) delle risorse umane operanti in favore di un'ASD/SSD (o la mancata comunicazione al Centro per l'impiego/istituzione del LUL laddove ritenuta obbligatoria) può condurre alla chiusura di un centro sportivo.

Ipotesi remota e con condivisibile ma già realizzatasi.

...

"Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport ...

Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. M) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative..."